

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2882

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1997

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1997,
n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e
di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Allegato	»	6
Disegno di legge	»	7
Decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Con il provvedimento in esame sono adottati interventi, aventi carattere di urgenza e necessità, di sostegno al reddito in favore dei lavoratori in aree di crisi anche in vista della loro ricollocazione, nonché misure volte a promuovere possibilità di assunzione per lavoratori interessati da vicende di trasferimento d'azienda.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 recano una ulteriore proroga della cassa integrazione guadagni per i lavoratori dipendenti da aziende ubicate in aree di crisi ed oggetto di programmi di reindustrializzazione concordati tra Governo, enti locali ed organizzazioni sindacali, anche sulla base dei recenti strumenti della contrattazione programmata.

In particolare, al comma 1, si prevede la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), nei casi per i quali non è prevista la richiesta dell'azienda, ma si procede d'ufficio, per otto mesi.

Al comma 2, si prevede una nuova concessione della CIGS, a favore degli stessi lavoratori di cui al comma 21 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in scadenza entro il 31 marzo 1998, parimenti per otto mesi, limitatamente alle imprese che ne facciano immediata richiesta e al comma 3 si concede, in parallelo, a quegli stessi lavoratori, per il caso che siano stati già licenziati, un ulteriore periodo di fruizione dell'indennità di mobilità sempre per otto mesi.

Al comma 4, si ripristina il diritto alla CIGS per limitati periodi pregressi a taluni lavoratori che non hanno potuto partecipare a programmi di lavori socialmente utili, per cause non imputabili alla loro volontà.

Al comma 5, si procede ad una revisione della norma diretta al prolungamento della indennità di mobilità in aree di crisi interessate da accordi di programma prevedendo la esatta individuazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di tutti i lavoratori interessati, a parità di copertura finanziaria.

Al comma 6 si dà incarico al Governo, alle regioni ed alle agenzie di promozione incaricate della reindustrializzazione, di predisporre, con una riunione da tenersi entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un preciso piano di inserimento lavorativo o di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati alle proroghe dei trattamenti previdenziali, in vista della loro ricollocazione.

Con l'articolo 2 si pone rimedio a problematiche applicative conseguenti all'interpretazione del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, in materia di proroghe del trattamento di CIGS con connessa riduzione della mobilità. In particolare viene stabilito come per quei lavoratori in mobilità per i quali fosse già intervenuta una procedura di mobilità, poi revocata per consentire l'intervento di proroga dei benefici di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 478 del 1993, non trova applicazione la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, secondo la quale la riammissione al trattamento di mobilità dovrebbe avvenire con una riduzione temporale dell'erogazione dell'indennità pari ai periodi di godimento della cassa integrazione guadagni così prorogata.

Nel medesimo articolo, con il comma 3 si consente la saldatura tra i periodi di mobilità e l'effettiva ripresa delle attività pro-

duttive, in imprese fallite, quando ciò sia stato oggetto di un accordo sindacale in sede pubblica risolutore di vertenze di particolare rilevanza.

Con l'articolo 3 si provvede ad un ulteriore aggiornamento della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, emanata per consentire il passaggio dei lavoratori civili licenziati dalle basi NATO, in via di progressivo ridimensionamento, nelle pubbliche Amministrazioni italiane. In tal caso si recupera un contingente di circa cinquanta lavoratori, licenziati prima del 30 giugno 1997, ai quali non è neppure necessario assicurare trattamenti di sostegno del reddito nell'attesa della sistemazione lavorativa. La norma, quindi, non comporta oneri, essendo i lavoratori destinati a copri-

re vuoti di organico solo nel momento in cui ciò si renda economicamente possibile.

L'articolo 4 chiarisce, con disposizione di carattere interpretativo, alcuni aspetti recati dalla normativa speciale introdotta con il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in materia di riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, relativamente ai trattamenti di mobilità ivi previsti per i lavoratori addetti alle discariche oggetto di piano di risanamento e di ristrutturazione, intesa ad attribuire loro l'indennità di mobilità. Inoltre, viene prorogata al 1998 l'operatività della disposizione, senza aggravio di oneri, essendo disponibili le risorse stanziata per il 1997 e non completamente utilizzate.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1:

commi 1, 2 e 3: le disposizioni riguardano fino ad un massimo di 3.500 lavoratori:

8 mesi x 2.500.000 mese (trattamento e oneri figurativi) x 3.500
= lire 70 miliardi;

ridotti del 10 per cento = lire 63 miliardi:

comma 4: si utilizzano risorse non impegnate, già finalizzate allo scopo dall'articolo 4, comma 21, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, e pertanto tuttora disponibili per lo scopo medesimo. In effetti lo stanziamento complessivo per la CIGS nelle aree di crisi, ai sensi della predetta normativa, è pari a lire 196 miliardi di cui, ad oggi, sono stati impegnati con decreti già emanati 171 miliardi di lire; pertanto, residuano disponibilità ancora da utilizzare (cfr. Allegato 1);

comma 5: la disposizione non comporta nuovi oneri trattandosi di mera redistribuzione dello stanziamento già previsto per la disposizione in esame dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996. Resta pertanto confermato che l'intervento è disposto nel rispetto della autorizzazione di spesa già stabilita per l'intervento medesimo dal citato articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996.

Articolo 2:

commi 1 e 2: limite massimo lire 2,5 miliardi;

commi 3 e 4: limite massimo lire 6 miliardi.

Articolo 4:

La disposizione è diretta a ridefinire, nell'ambito dell'originaria autorizzazione di spesa, i requisiti dei lavoratori addetti alle discariche ai fini dell'accesso all'indennità di mobilità. Pertanto dalla disposizione non conseguono maggiori oneri.

ALLEGATO 1

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

- Direzione generale della previdenza
e assistenza sociale

Div. XI

L'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto-legge recante «interventi urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale per i lavoratori nelle aree di crisi» prevede il recupero della concessione della CIGS per 50 lavoratori dell'area Torrese Stabiese i quali, pur rientrando nella previsione normativa delle proroghe all'articolo 4, comma 21, della legge n. 608 del 1996 (articolo 9, comma 25, lettera *b*), della legge n. 608 del 1996 e articolo 3, comma 3, della legge n. 135 del 1997) sono stati esclusi dal trattamento di integrazione salariale straordinaria per la mancanza del requisito della partecipazione ai lavori socialmente utili.

Si chiarisce che lo stanziamento complessivo per la CIGS nelle aree di crisi ai sensi della normativa indicata nel capoverso precedente è di lire 196 miliardi, di cui ad oggi impegnati con decreti già emanati lire 171 miliardi.

Residuano di conseguenza lire 25 miliardi ancora da utilizzare per dette proroghe.

Si assicura, pertanto, la copertura finanziaria per la norma in parola.

Il Direttore Generale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 1997.

Interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sostegno del reddito nelle aree di crisi)

1. I trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 4, comma 21, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per ulteriori otto mesi, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento.

2. Ai lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, terzo periodo, della citata legge n. 608 del 1996, può essere concesso, per un periodo di otto mesi, in deroga a tutte le vigenti disposizioni, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dalla data, non successiva al 31 marzo 1998, di scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 135 del 1997. La

misura dei trattamenti di integrazione salariale è ridotta del 10 per cento. A tal fine le aziende interessate inoltrano la relativa istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando alla medesima i nominativi dei lavoratori aventi i predetti requisiti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

3. Ai lavoratori di cui al comma 2, già licenziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per otto mesi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Ai lavoratori di cui al comma 2, che non abbiano usufruito dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, per determinati periodi, in quanto non impegnati in lavori socialmente utili, ove il mancato impegno non sia imputabile alla loro volontà, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, della citata legge n. 608 del 1996, e successive proroghe, è concesso, per detti periodi pregressi. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS del possesso dei requisiti richiesti e nei limiti delle risorse già previste a tal fine dal citato articolo 4, comma 21, della legge n. 608 del 1996.

5. All'articolo 4, comma 12, della citata legge n. 608 del 1996, le parole: «31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998 e nel limite massimo di 12 miliardi, ivi compresi gli oneri per la contribuzione figurativa,» e le parole: «un triennio» sono sostituite dalle seguenti: «il 28 febbraio 1999». Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua, con proprio decreto, tutti i lavoratori beneficiari delle disposizioni di cui al citato articolo 4, comma 12, della legge n. 608 del 1996, come modificato dal presente comma, e fissa per essi i periodi di fruizione della relativa proroga della indennità di mobilità, nel rispetto della predetta autorizzazione di spesa di lire 12 miliardi. A tal fine, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

6. Le società incaricate dei programmi di reindustrializzazione procedono ad una valutazione analitica delle professionalità dei lavoratori

sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria o collocati in mobilità ai sensi del presente articolo e dovranno darne comunicazione alle regioni interessate ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al monitoraggio delle professionalità richieste dalle iniziative in corso di promozione. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni interessate, promuove una riunione per l'esame delle necessarie attività formative e dei percorsi e dei tempi di ricollocazione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità; al relativo onere finanziario, valutato in lire 63 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 2.

(Sostegno del reddito ai lavoratori già dipendenti da aziende dichiarate fallite)

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente dichiarate fallite, collocati in mobilità dopo la fruizione di periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nuovamente attribuito il trattamento economico di mobilità per un periodo uguale al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi della citata legge n. 56 del 1994, qualora, precedentemente alla concessione del citato trattamento di integrazione salariale sia stata attivata apposita procedura di mobilità, a suo tempo revocata al fine di consentire ai lavoratori stessi la possibilità di fruire di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della citata legge n. 56 del 1994. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è posto a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo complessivo di lire 2.500.000.000 per l'anno 1997.

3. In caso di rilancio produttivo, previsto in accordi sindacali stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le regioni,

a chiusura di vertenze di elevata rilevanza sociale, affrontate presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di aziende rilevate da fallimenti, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 luglio 1996, ai lavoratori destinati ad essere riassorbiti nella ripresa dell'attività produttiva, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è concessa una proroga dell'indennità di mobilità sino alla riassunzione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. A favore di detti lavoratori la regione organizza gli opportuni interventi formativi. Ai fini del presente comma la direzione regionale del lavoro invia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la lista nominativa dei lavoratori interessati.

4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 236 del 1993, nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1997.

Articolo 3.

(Lavoratori licenziati base NATO)

1. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997, nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano o siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è approvata la lista nominativa dei lavoratori aventi i prescritti requisiti e sono ad essi concessi i benefici della citata legge 9 marzo 1971, n. 98.

Articolo 4.

(Lavoratori addetti alle discariche oggetto di piani di risanamento)

1. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle relative liste non antecedentemente al 1° gennaio 1996, non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità ai fini di cui al comma 1 è prorogato al 31 dicembre 1998, fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della citata legge n. 608 del 1996.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1997.

SCÀLFARO

PRODI - TREU - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK